Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 19 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 584.

Modificazioni alla legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, è modificato nei seguenti termini:

« L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con R. decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, è alle dirette dipendenze del DUCE ed è presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da persona da lui designata e nominata dal DUCE ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, è sostituito il seguente:

« Il DUCE, su proposta del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, può ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo. In tal caso il presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, od altra persona da designarsi dal Segretario del Partito e da nominarsi dal DUCE, assume le funzioni di commissario straordinario.

« Il commissario adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli per i quali è obbligatoriamente richiesto il parere del Consiglio tecnico consultivo.

« Durante la gestione commissariale rimane in carica il Collegio dei sindaci costituito a norma dell'art. 12 della legge stessa ».

Art. 3.

La presente legge ha vigore con decorrenza dal 16 novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — MUTI — DI REVEL — BOTTAI — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 585.

Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un maggior contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di L. 200.000.000 a favore della Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.), previsto dalla legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, è aumentato di annue L. 144.000.000.

Art. 2.

Per l'esercizio 1939-XVII - 1940-XVIII l'aumento del contributo, di cui al precedente articolo, è limitato a L. 97.000.000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 586.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'obbligo della denuncia si estende anche ai rottami e manufatti che, essendo in opera alla data della pubblicazione del presente decreto, per qualsiasi causa vengano a tro-

varsi nelle condizioni previste nel 1° comma dell'art. 1 e nel 1° comma del presente articolo. In tal caso la denunzia dovrà essere fatta entro trenta giorni da tale momento ».

Dopo il primo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

« E' data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di stabilire, con la stessa deliberazione o con successive, le norme che si rendano necessarie per la raccolta dei rottami e dei manufatti di rame ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587.

Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, perchè appartenenti alla razza ebraica e aventi diritto a pensione, è concesso, fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per far luogo al collocamento a riposo e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza fra lo stipendio di cui erano provvisti all'atto della dispensa e la pensione liquidata.

Alla data di cessazione dell'assegno suddetto la pensione sarà nuovamente liquidata computando il periodo trascorso dopo la dispensa come servizio attivo e considerando come percepiti durante il periodo stesso gli assegni pensionabili goduti all'atto della dispensa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 588.

Nuove restrizioni al regime delle esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni, e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dei divieti di esportazione di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successivamente modificato, è vietato:

1° di riesportare merci colpite da divieto a scarico d'importazione temporanea;

2° di rispedire all'estero merci di vietata esportazione introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei depositi doganali d'ogni specie, nei depositi franchi e nei punti franchi.

Art. 2.

E' permesso l'imbarco sui bastimenti, per provvista di bordo, delle merci colpite da divieto di esportazione, purchè in quantità limitata agli stretti bisogni della navigazione, da determinarsi dalla dogana sentita la competente autorità marittima.

Art. 3.

Deroghe ai divieti di cui all'art. 1 potranno essere concesse dal Ministro per le finanze di concerto con quello per gli scambi e le valute.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del citato R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — RICCI — DI REVEL — RICCARDI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 83. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 589.
Modificazione del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggioraz.
69	Granaglie non nominate:			
a	scagliola	Q.le	50 —	—
b	altre	»	4,20	—
146	Crino vegetale, anche arricciato .	»	50 —	—
344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili, o con nastri laminati a freddo, di ferro o di acciaio:			
	(nota invariata)			
a	semplici:			
	1. lana di ferro o di acciaio, anche arrotolata in nastro .	»	367 —	—
	2. altri	—	Aumento di L. 47,70 il quintale sul dazio del filo o nastro di cui sono formati 36,70//0,3.	

Art. 2.

Al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Voci del repertorio	Voci della tariffa
Lana di ferro o di acciaio, anche arrotolata in nastro . . . . Nota — *Si considera come lana di ferro o di acciaio quella in massa o arrotolata in nastro, costituita da fili o laminette di grossezza non superiore a millimetri* 0.3. (V. *anche nota alla voce Paglia di acciaio o di ferro, ecc.*).	Lavori non nominati, ecc., con fili, ecc., di ferro, ecc. semplici, lana di ferro, ecc. . . . 344 *a*-1
Paglia di acciaio o di ferro (trucioli di acciaio o di ferro abitualmente adoperati per la pulitura dei pavimenti). *Come* . . . . Nota. — *Si considera come tale quella costituita da fili o laminette di grossezza superiore a millimetri* 0.3. (V. *anche nota alla voce Lana di ferro o di acciaio*).	(rimando invariato)

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 590.
Norme esecutive per il passaggio in carriera continuativa, per merito di guerra, dei sottufficiali in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;
Visto il regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1903, che apporta modificazioni al R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519 convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168, contenente l'aumento di organico dei sottufficiali e modificazioni alle disposizioni vigenti, sullo stato e sull'avanzamento degli stessi;

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214, relativo alla abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali richiamati dal congedo o comunque trattenuti alle armi in tempo di guerra possono ottenere il passaggio in servizio continuativo o l'ammissione a rafferme per merito di guerra.

Art. 2.

Le proposte di passaggio in servizio continuativo o di ammissione a rafferme per merito di guerra riguardanti detti sottufficiali regolarmente annotate dalle competenti autorità gerarchiche, devono essere sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519.

Art. 3.

I sottufficiali giudicati idonei dal Ministro per la guerra al passaggio in servizio continuativo od all'ammissione a rafferme « per merito di guerra » sono immessi nei ruoli organici dei sottufficiali (se marescialli o sergenti maggiori con due o più anni di grado) o vengono raffermati (se sergenti maggiori con meno di due anni di grado o sergenti), secondo le seguenti modalità:

a) i sergenti sono ammessi alla rafferma annuale dalla data del fatto d'arme, che motivò la proposta;

b) i sergenti maggiori con due o più anni di servizio effettivamente prestato nel grado sono ammessi in servizio continuativo dalla data del fatto d'arme, che motivò la proposta.

L'anzianità di grado viene determinata retrodatando, dalla data del fatto d'arme, tanti anni, mesi e giorni quanti sono gli anni, mesi e giorni di servizio effettivamente prestato nel grado, antecedentemente al fatto d'arme;

c) i sergenti maggiori con meno di due anni di servizio effettivamente prestato nel grado, sono considerati ammessi alla rafferma biennale alla data del fatto d'arme, che motivò la proposta, e ammessi al servizio continuativo al compimento dei due anni di servizio effettivamente prestato nel grado, con le norme di cui all'art. 3, comma 3°, del testo unico 15 settembre 1932, n. 1514. I predetti sergenti maggiori non hanno diritto al premio di rafferma;

d) i marescialli sono ammessi in servizio continuativo dalla data del fatto d'arme, che motivò la proposta.

L'anzianità viene determinata retrodatando dalla data del fatto d'arme, tanti anni, mesi e giorni quanti sono gli anni, mesi e giorni di servizio effettivamente prestato nel grado, antecedentemente al fatto d'arme.

Se computando in tal modo l'anzianità, il maresciallo risulta aver superato il quadriennio di grado, viene promosso al grado superiore dalla data del fatto d'arme, che motivò la proposta, semprechè conti al suo attivo un biennio di servizio prestato presso reparti di truppa.

Art. 4.

Le ammissioni in servizio continuativo sono indipendenti dalle vacanze organiche nei vari gradi di maresciallo ed in quello di sergente maggiore.

Le concessioni di rafferme di un anno sono indipendenti dalle aliquote messe annualmente dal Ministero a disposizione dei Comandi di corpo d'armata.

Le ammissioni in servizio continuativo o la concessione di rafferme eventualmente concesse in soprannumero dovranno essere riassorbite al formarsi delle prime corrispondenti vacanze.

Art. 5.

Per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali sono osservate le seguenti norme, fermo il disposto del 2° comma, art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519 sull'obbligo del riassorbimento delle eventuali eccedenze di organico al formarsi delle prime corrispondenti vacanze:

a) i vicebrigadieri e i brigadieri dei CC. RR. sono ammessi alla rafferma triennale o annuale dalla data del fatto d'arme che motivò la proposta.

L'anzianità viene determinata retrodatando, dalla data del fatto d'arme, tanti anni, mesi e giorni quanti sono gli anni, mesi e giorni di servizio effettivamente prestato nel grado, antecedentemente al fatto d'arme.

Se per effetto di tale computo l'anzianità del vicebrigadiere e del brigadiere (richiesta dall'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802) risulta tale che i pari grado in carriera, che li precedono nei rispettivi ruoli, siano stati già promossi, sono promossi nei limiti dei posti disponibili al grado superiore dalla data del fatto d'arme;

b) i marescialli dei carabinieri Reali sono ammessi alla rafferma triennale o annuale dalla data del fatto d'arme, che motivò la proposta.

L'anzianità viene determinata retrodatando dalla data del fatto d'arme, tanti anni, mesi e giorni quanti sono gli anni, mesi e giorni di servizio effettivamente prestato nel grado, antecedentemente al fatto d'arme.

Se computando in tale modo l'anzianità (richiesta dall'articolo 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802) il maresciallo d'alloggio risulta avere superato il biennio di grado, e il maresciallo di alloggio capo viene ad avere anzianità tale che il pari grado in carriera, che lo precede nel ruolo, sia stato già promosso, sono promossi nei limiti dei posti disponibili al grado superiore dalla data del fatto d'arme.

Art. 6.

I sottufficiali richiamati o trattenuti che ottengono il passaggio in servizio continuativo o l'ammissione alle rafferme in applicazione del presente decreto, sono autorizzati a fregiarsi del distintivo stabilito per le promozioni per merito di guerra (circolare 181 Giornale militare 1918).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII, n. 591.
Autorizzazione al comune di Carpi, in provincia di Modena, ad attribuire alla borgata in costruzione nella frazione Fossoli la denominazione « Borgo Costanzo Ciano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Carpi, in provincia di Modena, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 42 del 1° marzo 1940-XVIII, l'autorizzazione ad attribuire alla borgata in costruzione nella frazione Fossoli la denominazione « Borgo Costanzo Ciano »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Modena, in seduta del 9 febbraio del corrente anno, con deliberazione n. 1;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carpi, in provincia di Modena, è autorizzato ad attribuire alla borgata in costruzione nella frazione Fossoli la denominazione « Borgo Costanzo Ciano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 59. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » di Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda presentata dalla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel ramo autoveicoli;
Visto lo statuto della Società predetta;
Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo autoveicoli.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 84 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841.

I. — INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA

5370. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Dell'Omodarne & C. con sede in Pisa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un forno elettrico di riserva nella propria fonderia di acciaio in Pisa, non è accolta.

5371. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento « Unione » di Sesto San Giovanni, due nuovi forni elettrici « Héroult » di potenzialità uguale a quelli esistenti, per la produzione dell'acciaio in lingotti di qualità superiore.
Detti forni sono da considerarsi come sostitutivi in determinati periodi dell'anno dei forni Martin posseduti dalla Ditta stessa e cioè sono da attivarsi per l'utilizzazione della energia elettrica di ricupero nei mesi estivi.

5372. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Metallurgica V. Cobianchi, con sede in Omegna (Novara), è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento siderurgico di Omegna un forno Martin-Siemens, in sostituzione di uno fuori uso, per la produzione di acciaio.

5373. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Bonato Bigatti, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la lavorazione e fusione in lingotti, dei residui metallici contenuti nelle scorie, ceneri e scopature delle fonderie e officine meccaniche.

5374. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta dott. Marino Carrara (per costituenda S. A.) con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Livorno, un impianto per la rigenerazione di metariali ferrosi non è accolta.

5375. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Trafileria Torinese di Galleri Enrico, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, una trafileria di metalli, non è accolta.

5376. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Polotti fu Battista, con sede in Lumezzane Pieve (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento in Sarezzo (Brescia) un laminatoio costituito da una gabbia sbozzatrice a tre cilindri, non è accolta.

5377. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Ferriera Di Puccio Nelusco, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria ferriera di Torino con l'installazione di una gabbia sbozzatrice a trio.

5378. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Data fu Abramo e Bersano, con sede in Favria Oglianico, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un laminatoio ed altro macchinario accessorio per la lavorazione di pezzi destinati ad aeromobili e locomotori non è accolta.

5379. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta S. A. Caldirola Sala & C., con sede in Castello Sopra Lecco, è autorizzata ad esercire ed ampliare il proprio impianto di Castello Sopra Lecco, per la produzione di aghi per carde e scardassi.

5380. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Laboratorio Sperimentale « Alital » con sede in Milano, è autorizzato ad allestire in Milano, una fonderia per la produzione di leghe leggere in pani (a base di alluminio, zinco e magnesio) con l'applicazione di nuovi procedimenti brevettati.

5381. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Lavorazione Leghe Leggere « L. L. L. » con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Porto Marghera, due forni elettrici per la rifusione degli scarti provenienti dalla lavorazione dell'alluminio e sue leghe.

5382. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Rusconi-Fraschini con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto per la produzione di tubetti di alluminio del proprio stabilimento di Milano.

5383. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Soc. Italiana del Piombo e dello Zinco, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso la propria fonderia di piombo di S. Gavino Monreale (Cagliari), un impianto per l'estrazione del rame, derivati e sue leghe, dal minerale trattato per la produzione del piombo e dell'argento.

II. — INDUSTRIA DELLE FONDERIE

5384. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Barzoni Cesare e Alziati Carlo, con sede a Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, una fonderia in conchiglia per metalli non ferrori, non è accolta.

5385. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Romano Spangher - Officine Meccaniche e Navali, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nella propria officina di Trieste, un reparto di fonderia di ghisa e metalli, non è accolta.

5386. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Artese Alfredo, con sede in Catanzaro Marina, è autorizzata ad allestire in Catanzaro una fonderia di ghisa dotata di un cubilotto della capacità di q.li 4 all'ora, completo di tutti gli accessori necessari per la fusione di parti di macchine agricole, utensili da lavoro e domestici.

5387. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Bucciarelli Nicola, con sede in Popoli (Aquila), è autorizzata ad esercire, nella propria fonderia di Popoli, un cubilotto della portata di 3 q.li ora di ghisa

5388. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Fonderia Metalli Cugini Gabaglio, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nella propria fonderia di Milano, un forno a crogiolo da 80 kg. di bronzo.

5389. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Fonderie C. Roncaglioni, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nella propria fonderia di Milano, un bilanciere a frizione per migliorare il reparto stampaggio a caldo.

5390. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Giuseppe Bosisio, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia e officina meccanica di Milano con l'aggiunta di macchinario vario per la presso-fusione di leghe autarchiche e per la produzione di uno speciale bruciatore di nafta.

5391. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Agrati e Figli, con sede in Monticello (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire diverse macchine già installate nella propria officina meccanica ed installarvi una macchina per presso-fusione, per la produzione di accessori per biciclette non è accolta.

5392. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta « I.A.C.A.M. » (Industria Articoli Carrozzeria Automobile) F.lli Vannucci, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica di Milano, con l'aggiunta di un reparto di fonderia per la fusione di articoli in lega « Zama ».

5393. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Triulzi Ambrogio con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso la propria officina meccanica di Milano, un impianto di presso-fusione per getti in leghe di zinco ed alluminio, esclusivamente per uso interno della propria officina.

5394. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « L'Idraulica » Officina Meccanica e Fonderia, con sede in Salerno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fonderia con l'installazione di un cubilotto e di un forno fusorio per bronzo, ottone e alluminio non è accolta.

5395. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta A. Radaelli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nella propria fonderia di Milano, una macchina per la fusione sottopressione di leghe leggere.

III. — INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI

5396. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste è autorizzata ad ampliare il proprio cantiere di Monfalcone con l'installazione di macchinario vario.

5397. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Ansaldo, con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata a trasferire da Genova Cornigliano i macchinari della ex Officina Savoia e ad installarli presso lo stabilimento di Genova-Voltri della propria consociata S. A. Cantieri Cerusa.

5398. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti Dell'Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di « macchine S. Andrea » con l'installazione di macchinario vario.

IV. — INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO

5399. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Officina Meccanica Garabello, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina in Torino, con l'allestimento di una pressa a eccentrico e 4 bilancieri a mano, per la fabbricazione di fanalini di metallo per biciclette o portatili, non è accolta.

5400. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Giovannini e Mauro Curioni, con sede in Cavaria (Varese), è autorizzata ad ampliare la propria officina per la produzione di ferramenta ed accessori vari per autoveicoli.

5401. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Oreste Peghetti, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare la propria officina meccanica allo scopo di estenderne l'attività, alla fabbricazione di contagiri pneumatici, freni d'elica, distributori ad alta pressione, manovra per carrelli retrattili, ecc., non è accolta.

5402. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta M. Tesio & C., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino una officina meccanica per la fabbricazione di radiatori e serbatoi per automobili e aviazione, non è accolta.

5403. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale il Decreto Ministeriale 13 marzo 1939, è revocato. La Ditta Zanasi Adolfo, con sede in Bologna, è autorizzata ad allestire in Bologna una piccola officina per la costruzione di telai per biciclette e cicli.

5404. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Taverna Giovanni, con sede in Padova, è autorizzata ad allestire in Padova una officina meccanica per la produzione di telai per cicli.

5405. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Stamperia Ferro e Acciaio Ciceri Damiano, con sede in Sovico Brianza, è autorizzata ad esercire macchinario installato nel proprio stabilimento allo scopo di aumentare la produzione di pezzi greggi stampati e lavorati per moto, cicli, ecc.

5406. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Officina Genisio Tommaso, con sede in Cuorgnè (Aosta), è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica con l'installazione di un maglio a balestra per incrementare la produzione di pezzi per autoveicoli e pedivelle per cicli.

5407. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Clocchiatti Pietro fu Angelo, con sede in Udine, è autorizzata ad estendere l'attività della propria officina meccanica di riparazioni autoveicoli alla costruzione di gassogeni di tipo speciale per autoveicoli.

5408. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad esercire, nel reparto officine aeronautiche un tornio a revolver.

5409. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Cabiati Mario « Lavorazioni Meccaniche ed Aeronautiche », con sede in Torino, è autorizzata ad allestire a Pavullo (Modena), uno stabilimento per la produzione di parti per autoveicoli e motori d'aviazione, di attrezzature, di utensileria e di macchine per lavorazione di metalli. La produzione di bulloneria non è autorizzata.

5410. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Cabiati Mario « Lavorazioni Meccaniche ed Aeronautiche », con sede in Torino, è autorizzata ad allestire a Vignale Monferrato uno stabilimento per la produzione di parti di ricambio per motori d'avio e per la revisione o riparazione degli stessi motori.

5411. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Officina Alfieri Maserati, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di automobili da corsa e sport.

5412. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Soc. Impianti Prodotti Industriali « S.I.P.I. » An., con sede in Milano, è autorizzata ad esercire ed ampliare in Milano una officina meccanica per sgrossatura, trattamento e finitura di metalli per parti di aeromobili, attrezzature per costruzioni aeronautiche e meccaniche ed apporti complementari di materie plastiche. E' esclusa la fabbricazione di viterie e bullonerie.

5413. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Alfa Romeo, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano, macchinario vario, per la produzione mezzi meccanici di trasporto.

V. — INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI, UTENSILI ED OGGETTI VARI METALLICI

5414. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Industria Placche Smaltate Bruschi e Citterio, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire macchinario per la produzione di articoli vari in metallo smaltato.

5415. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Turrini Savoini & C., con sede in Borgomanero, è autorizzata a trasferire da Milano a Borgomanero l'officina per la produzione di articoli in ottone stampato a caldo, per industrie elettrotecniche e meccaniche ed ampliarne il relativo impianto.

5416. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbrica Italiana Lime di Precisione « F.I.L.P. », con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Bolzano, un impianto per la produzione di lime assortite.

5417. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Utensileria Lombarda, con sede in Monza, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Monza per la fabbricazione di utensili da taglio.

5418. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Barnaba Pecco & C., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'attività della propria officina meccanica di Torino, alla produzione di lame per seghe da metalli rettilinee e circolari.

5419. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Baffi, con sede in S. Giorgio di Livenza (Venezia) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nelle proprie officine di S. Giorgio di Livenza un reparto per la costruzione di falciatrici meccaniche agricole non è accolta.

5420. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Forniture Industrie Metallurgiche Meccaniche Affini - Genova - « Fimmagen », con sede in Genova, è autorizzata ad allestire in Genova-Pontedecimo, una officina per la produzione di macchine per la lavorazione della lamiera e della latta.

VI. — INDUSTRIA DELLE SCATOLE ED INVOLUCRI METALLICI PER IMBALLAGGI

5421. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1940-XVIII è revocato. La S. A. Industria Marmellate e Conserve Alimentari, con sede in Genova, è autorizzata ad installare nella propria fabbrica di Napoli una macchina a formare e saldare scatole tipo 2 GB 25 Bencini, in sostituzione di una macchina segnatrice, due rollatrici ed otto morse da demolire.

Lo scatolame prodotto dovrà servire ad uso interno dello stabilimento con esclusione di vendita a terzi.

VII. — INDUSTRIA DELLE MINUTERIE METALLICHE

5422. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbricazione aghi - Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di aghi per macchine da cucire.

5423. — Decreto Ministeriale 25 aprile 1940-XVIII, col quale la Ditta Orlandini Lamberto, con sede in Bologna, è autorizzata ad esercire in Bologna, un impianto per la fabbricazione di minuterie metalliche (salva punte per matite ed altri articoli metallici per cartoleria, capsule per bottiglie, tappi corona, articoli vari in lamiera per profumeria).

5424. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Setti Giuseppe, con sede in Voghera, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Voghera, per la produzione di viti a legno non è accolta.

5425. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « La Sannazzarese » Industria viti a legno in ottone e ferro, con sede in Sannazzaro de Burgondi (Pavia) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Sannazzaro de Burgondi (Pavia), per la produzione di viti a legno, non è accolta.

5426. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta S. A. Giuseppe Aldè, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Lecco, con l'installazione di n. 30 macchine automatiche per viteria fine, non è accolta.

5427. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Rag. Aldo Tongiorgi (per costituenda S. A.), con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per produzione di chiusure lampo e minuterie metalliche in genere, non è accolta.

5428. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Novo Antonio, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, un impianto per la fabbricazione di cerniere e di chiusure lampo non è accolta.

5429. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. « F.I.N.A.F.F. » (Fabbrica Italiana Nastri e Anelli per Freni e Frizioni), con sede in Ciriè (Torino), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Nole Canavese uno stabilimento per la produzione di chiusure metalliche e cerniere non è accolta.

5430. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda del sig. Disertori Vittorio, per costituenda S. A. Chiusure Fulmine, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in un sobborgo di Milano un impianto per la produzione di chiusure lampo, non è accolta.

5431. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Olimpio Aldè, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento con l'installazione di nuovo macchinario, per la produzione di ferramenta per casse porta munizioni, guarniture metalliche per vestiario, serrature, ecc., non è accolta.

5432. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta M.I.S.A. « Meccanica Industriale Società Anonima », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Milano, allo scopo di fabbricare speciali minuterie metalliche brevettate per industrie varie non è accolta.

5433. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « VE-DE-ME » Venegoni De Capitani e Menni, con sede in Melzo (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Melzo, un impianto per la fabbricazione di minuterie metalliche, inerenti alle uniformi delle forze armate, non è accolta.

5434 — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Cassinelli Angelo e Sartini Priamo, con sede in Ziano Piacentino, è autorizzata ad allestire un laboratorio per minuterie metalliche (sigilli, accessori per pettinifici, ecc.).

5435. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Carenini Giuseppe, con sede in Rancio di Lecco (Como), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Rancio per produzione di minuterie metalliche, imbutite, maniglie, molle a spirale, ecc.

5436. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Bussetti e Balloni, con sede a Torino, è autorizzata ad esercire in Torino, una officina per la produzione di bulloni, viti ed affini.

5437. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Napoletana Trafileria e Punteria, con sede in Napoli, è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento di Napoli soltanto due macchine per punte e ribattini.

VIII. — INDUSTRIA DELLE ARMONICHE

5438. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Elettra » con sede in Castelfidardo (Ancona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di armoniche di Castelfidardo, non è accolta.

5439. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ernesto Negrini, con sede in Stradella (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un impianto per la fabbricazione meccanica delle voci per armoniche non è accolta.

IX. — INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIOELETTRICHE

5440. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale, la domanda della Ditta Giosuè Angelo Norrito, con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Savona, un impianto per la produzione di tipi speciali di elettrodi per saldatura non è accolta.

5441. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ottino Italo, con sede in Torino, intesa ad ottenere la autorizzazione per impiantare in Torino una officina meccanica per la fabbricazione dei fanalini a pila, in alluminio fuso, per cicli non è accolta.

5442. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Dr. Luciano Lavarda e Ing. Aldo Alessi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una officina elettromeccanica per la costruzione di strumenti elettrici di misura e controlli, non è accolta.

5443. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Industria Nazionale Amianto e Cotone, con sede in Milano, è autorizzata a trasferire il proprio impianto per tessitura di tela e nastri di amianto per uso dielettrico da Milano a Besana Brianza ed allestirvi un nuovo reparto per il recupero del materiale tessile e della gomma dai vecchi copertoni di automobili, cicli, motocicli, ecc.

5444. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta « I.R E.S.A. » di Giovanni Grundling & C., con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto per la produzione di dinamo per fanali da ciclo.

5445. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Il Filo Sonoro, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la costruzione di macchine di registrazione elettromagnetica su filo e relativi accessori elettrici, con esclusione della produzione di apparecchiature radiofoniche.

5446. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Ing. Giuseppe Gallo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento allo scopo di intensificare la produzione di apparecchiature e complessi elettrici per applicazioni aeronautiche.

5447. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta « L'Elettrocondensatore » di Bellini Antonio e Ing. Brambilla Renato, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di condensatori elettrolitici a liquido a grande capacità.

5448. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 4 agosto 1939 è revocato. La Ditta Dr. Alfredo Landsberg, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'attività del proprio impianto di Bologna alla costruzione di dinamo e fanali, di generatori elettrici e di complessi per l'alimentazione elettromeccanica.

5449. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Metallotecnica, con sede in Firenze, è autorizzata a trasferire ed ampliare il proprio stabilimento di Firenze per la produzione di materiale radio-elettrico e di elettroacustica, quali radio-sonde, bussole ad induzione, micrometri-eterodina, strumenti elettrici vari, ecc. E' esclusa la produzione di valvole termoioniche.

X. — INDUSTRIA DELLA GOMMA

5450. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Soc. Italiana Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto di rigenerazione della gomma vecchia nello stabilimento di Bicocca-Niguarda.

XI. — INDUSTRIA DEL VETRO E DEL QUARZO

5451. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Soc. Italiana Fabbricazione e Vendita Apparecchi Brevetti « Gallois » con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Apuania uno stabilimento per la produzione di oggetti vari di quarzo fuso opaco o trasparente.

5452. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Marzini Milton, con sede in Poggibonsi (Siena), è autorizzata ad allestire in Poggibonsi un piccolo laboratorio per la lavorazione del vetro con l'installazione di un piccolo crogiuolo per vetro verde, della capacità di 30-40 Kg. Detto forno dovrà essere alimentato esclusivamente a legna od a gas di gassogeno.

5453. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta « Produzione e Lavorazione Vetro » (P.E.L.V.) con sede in Venezia (Cannaregio) è autorizzata ad allestire in Venezia una vetreria per la produzione di menischi grezzi di vetro, bianchi o colorati, destinati alla fabbricazione di lenti da vista per occhiali, vetri colorati per occhiali di protezione, nei soli tipi speciali cilindrici e conchiglia comunque sagomati.

5454. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Ing. Mario Querci F.A.S.I.V. (Fabbrica Articoli Stampati in Vetro) con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Roma una vetreria per la produzione di mattonelle segnalimiti, mosaici e pavimenti in vetro, con esclusione della produzione di oggetti di arredamento e con l'obbligo di usare come combustibile gas di gassogeno.

5455. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Nason e Zaziol, con sede in Murano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Murano una fabbrica di vetri artistici dotata di un forno a crogiuolo della capacità di q.li uno di vetro, non è accolta.

5456. — Decreto Ministeriale 1° giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Antiche Vetrerie Misciattelli della Marchesa Maria Carolina Misciattelli, con sede in Piegaro, è autorizzata ad allestire in Piegaro una vetreria per la produzione di fiaschi, damigiane, bottiglie e flaconi in vetro comune.

XII. — INDUSTRIA DEI REFRATTARI

5457. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Emilio Monterosa con sede in Savona, è autorizzata a sostituire il forno a due camere, esistente presso il proprio stabilimento di Savona, con altro a sei camere della cubatura complessiva di 58 mc. per la produzione di materiale refrattario.

XIII. — INDUSTRIA DEL CEMENTO

5458. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Industriale Commerciale Emiliana, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare e trasformare il proprio cementificio di Macomero, per adattarlo alla produzione di cemento artificiale a media ed alta resistenza.

La potenzialità produttiva annua del cementificio non dovrà superare le 400.000 tonn. di cemento.

5459. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento di Cagliari, con la installazione di un nuovo forno rotante per la produzione di cemento.

5460. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Cementi di Pontremoli, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di cemento, sito in Pontremoli, con l'installazione di un forno verticale « Breda » e macchinari ausiliari.

I tre forni Dietrisch, attualmente esistenti, per la produzione di cemento naturale, dovranno essere demoliti.

5461. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Istriana dei Cementi, con sede in Trieste, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Pola per la produzione di cemento fuso.

5462. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Cementi e Affini con sede in Monopoli, è autorizzata a trasformare ed ampliare il proprio cementificio di Monopoli.

5463. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Italiana per la Produzione Calci e Cementi di Segni con sede in Roma, è autorizzata a sostituire, nel proprio stabilimento di Colleferro, un molino compound tipo Krupp della capacità di 4 tonn./ora con un molino compound di costruzione nazionale della capacità di 10 tonnellate ora.

5464. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta cav. Bargoni Giuseppe, con sede in Piacenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare la fabbrica di cemento sita in Macomero di Vernasca, non è accolta.

XIV. — INDUSTRIA DEL GAS

5465. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale le Aziende Municipalizzate, con sede in Pavia, sono autorizzate ad ampliare la propria officina gas, con la costruzione di due forni a tre camere verticali.

5466. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Sarda Esercizio Officine Gas, con sede in Trieste, è autorizzata ad installare nella propria officina di Cagliari un gazometro della capacità di 2600 mc.

5467. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta S. A. Edison, con sede in Milano, è autorizzata a provvedere alla rimonta nella propria officina di Milano, di un impianto di forni a camere inclinate per la produzione del gas.

5468. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Officine Gas Molteni, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare e rimodernare le proprie officine gas di Busto Arsizio.

5469. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Aziende Industriali Municipalizzate, con sede in Vicenza, è autorizzata ad ampliare la propria officina del gas di Vicenza, mediante la sostituzione dell'attuale impianto a storte con altro impianto a camere.

5470. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Società Italiana per il Gas, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso la propria officina a gas di Torino, un impianto per la compressione in bombole del gas illuminante, non è accolta.

XV. — INDUSTRIA DELL'ELETTRICITA'

5471. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Marcori Giuseppe, Impresa Fornitura Energia Elettrica, con sede in Trieste, è autorizzata ad esercire un motore a nafta quale riserva termica nella propria centrale idroelettrica di Porton (Villa Decani).

5472. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Azienda Governatoriale Elettricità ed Acqua, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare la propria centrale termo-elettrica « G. Montemartini ».

5473. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Boracifera di Larderello, con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare l'impianto della nuova centrale geotermoelettrica di Larderello.

5474. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la Società Romana di Elettricità con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare la propria centrale termoelettrica di S. Paolo.

XVI. — INDUSTRIA DELL'ALCOL DI 1ª CATEGORIA

5475. — Decreto Ministeriale 11 aprile 1940-XVIII, col quale la Ditta « Eridania » Zuccherifici Nazionali S. A., con sede in Genova, è autorizzata a trasferire la propria distilleria di alcol da bietole dal proprio stabilimento di Pontelagoscuro (Ferrara) in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) per la produzione di solo alcol assoluto.
La potenzialità giornaliera della distilleria non potrà essere superiore a 360 ettanidri di alcol assoluto.

5476. — Decreto Ministeriale 11 aprile 1940-XVIII, col quale la Ditta « Ardanure », Società Industriale Agricola, con sede in Genova, è autorizzata a trasferire e trasformare un impianto per distilleria di alcol assoluto da bietole, da Piacenza nel comune di Pontenure (Piacenza).
La potenzialità giornaliera della distilleria trasformata non potrà superare i 180 ettanidri di alcol assoluto.

XVIII. — INDUSTRIA DELL'ALCOL DI II CATEGORIA

5477. — Decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII, col quale la Ditta Pastore Emanuele Francesca, con sede in Sieci (Firenze), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di alcol di II categoria esistente in Sieci (comune di Pontassieve).

5478. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Lombardi Giuseppe, con sede in Nettunia (Roma), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di alcol di II categoria.

5479. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Società Pistoiese Industrie Distillerie Agricole F.lli Banci, con sede in Pistoia, è autorizzata ad allestire in Lucca, una distilleria di II categoria, trasferendovi parte del macchinario già esistente nello stabilimento di Pistoia.

5480. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Bartoli Arturo, con sede in Stimigliano (Rieti), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di II categoria mediante l'aggiunta di un'altra caldaia di 32 ettolitri.

5481. — Decreto Ministeriale 8 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Alfredo Tiburzi, con sede in Narni (Terni), è autorizzata ad allestire in Narmi, una distilleria di II categoria della capacità produttiva di ettanidri 7 di alcool nelle 24 ore.
La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un oleificio da vinaccioli non è accolta.

5482. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Pietrangeli Urbani & C., con sede in Orvieto (Terni), è autorizzata ad allestire in Orvieto una nuova distilleria di II categoria, limitatamente alla potenzialità giornaliera di 7 ettanidri di alcol.
La presente autorizzazione s'intende concessa entro i seguenti limiti:
Potenzialità di lavorazione della vinaccia q.li 120 nelle 24 ore. Lo stabilimento dovrà essere inoltre provvisto di silos per conservare non meno di q.li 8000 di vinacce, di serbatoi di capacità non inferiore di ettolitri 1400 per vino, e di serbatoi di capacità non inferiore di ettolitri 360 per alcol.

5483. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. « S.U.S.A. » Società Utilizzazione Sottoprodotti Agricoli, con sede in Sansepolcro (Arezzo), è autorizzata ad ampliare e trasformare la propria distilleria di II categoria, sita in Sansepolcro (Arezzo).

5484. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, col quale l'ing. Virgilio Nurchis, con sede in Roma, venne autorizzato ad allestire in Orvieto (Terni), una distilleria di II categoria, è revocata a tutti gli effetti di legge.

5485. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 8 dicembre 1939, è revocato.
La Ditta Leopoldo Papetti fu Antonio, con sede in Frosinone, è autorizzata ad allestire in Ceprano, anzichè in Frosinone, una nuova distilleria di II categoria della potenzialità giornaliera di 12 ettanidri di alcol.

5486. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Distillerie Umbre, con sede in Perugia, è autorizzata ad allestire una nuova distilleria di II categoria in Ponte S. Giovanni (Perugia).

XIX. — INDUSTRIA DELLA ESTRAZIONE DEGLI OLI DI SEME

5487. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Oleificio Francesco Corsi, con sede in Lecco (Como), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Frascati (Roma), con l'aggiunta di una pressa idraulica e due presse continue meccaniche per la lovorazione del seme di girasole.

XX. — INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLE RESINE SINTETICHE

5488. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta « S. A. Lavorazioni Chimiche ed Imballaggi Metallici » già « Fabbrica Italiana Prodotti Brill », con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Milano Affori, un complesso di impianti per la produzione di resine sintetiche e polveri da stampaggio del tipo furfurolico, limitatamente al fabbisogno interno delle proprie lavorazioni.
La domanda per quanto concerne la produzione di resine sintetiche fenoliche ed ureiche, non è accolta.

XXI. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

5489. — Decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII, col quale la S. A. Cotonificio Honegger, con sede in Albino (Bergamo), è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Albino una macchina imbozzimatrice ad aria calda, un orditoio ad alta velocità e due macchine a far rocche con relativa cantra.

XXII. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI TESSUTI DI RAYON

5490. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Industria Tessile Cugini Belletti, con sede in Galliate (Novara), è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di rayon in Galliate mediante l'installazione di dodici telai acquistati usati.

XXIII. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI TESSUTI GOMMATI

5491. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Società Italiana Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Bicocca di Niguarda, una macchina per impregnare ed asciugare tessuti.

XXIV. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE

5492. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Calzificio F.lli Protasoni, con sede in Gallarate (Varese), è autorizzata ad esercire, nel proprio calzificio di Gallarate, sette macchine circolari.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare altre quattro macchine circolari per calze da donna, non è accolta.

5493. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Calzificio F.lli Protasoni, con sede in Gallarate (Varese) è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio sito in Gallarate mediante l'installazione di due macchine circolari usate per calze da donna.

5494. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Alberti, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio calzificio di Brescia, otto macchine circolari per calze da uomo, non è accolta.

5495. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. « I.S.M.A. » Industrie Seriche Maglierie Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio sito in Spirano (Bergamo) mediante l'intallazione di 18 macchine circolari a doppio cilindro.

5496. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Manifattura F.lli Dal Santo, con sede in Montorio Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio calzificio di Verona, sei macchine circolari per calze da donna, non è accolta.

5497. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Spallarossa Francesco, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio di Genova, mediante l'installazione di venti macchine circolari per calzettoni e due rimagliatrici.

5498. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Cervini Alfredo, con sede in Orago Jerago (Varese), è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Orago un telaio rettilineo per bordi elastici.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire dieci macchine circolari per calze da donna, non è accolta.

5499. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Sessa di Anna Sessa, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano, una talloniera.

5500. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Manifattura Bustese Calze, con sede in Busto Arsizio (Varese), è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Busto Arsizio, undici talloniere monoteste.

5501. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta F.lli Sozzi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Milano cinque talloniere monoteste.

5502. — Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Marcello Germani, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Seriate il seguente macchinario: banchi d'incannaggio per un totale di 1000 fusi, banchi di stracannatura per un totale di 500 fusi, banchi di stiratura per un totale di 500 fusi, banchi di rincannaggio per un totale di 358 fusi, sei piantelli (filato e torto) per seta per un totale di 2808 fusi, due rocchettiere da 36 fusi ciascuna, due incannatoi a rocchetto da 36 fusi ciascuno, quattro cucitrici, dodici rimagliatrici e settantadue forme da stiro.

XXV. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZATURE DI GOMMA

5503. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la S. A. Calzaturificio Giovanni Botticelli, con sede in Busto Arsizio (Varese) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Busto Arsizio, quattro presse idrauliche a piani di cm. 30 per 60.

XXVI. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI FELTRI PER CAPPELLI

5504. — Decreto Ministeriale 13 maggio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Materassi Renato, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un reparto per la produzione di feltri per cappelli presso i previsti impianti per la fabbricazione di copricati militari, non è accolta.

(2193)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 10071 del 30 maggio 1940-XVIII, la signora Aruch Gabriella in Selia di Eugenio e di Gallico Emma, nata a Pisa il 27 luglio 1889, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Aruch » con quello di « Laiatico » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2274)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1940-XVIII - N. 135

	Cambio di Clearing	Cambi ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,32
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,0336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,0751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7265
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	70,925
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3,00 % Lordo	49,30
Id. 5 % (1935)	92,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,375
Id. Id. 5 % (1936)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,075
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 %, 1944, Serie speciale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Cumbis Giovanni residente a Jannadi (Rodi), è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 %, 1944, Serie speciale, n. 65654, di L. 100, emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Rodi, in data 9 dicembre 1936, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opposizione ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2278)

MINISTERO DELLE FINANZE

Premi alle Provincie che non risultano vincitrici nelle estrazioni dei giorni 9 e 10 maggio 1940-XVIII della grande Lotteria automobilistica di Tripoli - Manifestazione maggio 1940-XVIII.

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti estratti in Roma il giorno 4 giugno 1940-XVIII

	Prov. di	Serie	n.		Premio di L.
1)	Alessandria	AI	21105		5.000
2)	Aosta	AU	69090		2.000
3)	Aquila	AO	46461		2.000
4)	Apuania	A	87120		2.000
5)	Avellino	P	98645		2.000
6)	Belluno	L	16161		2.000
7)	Benevento	AA	84260		2.200
8)	Bergamo	AQ	58055		4.200
9)	Bolzano	AT	72506		2.500
10)	Cagliari	B	63287		2.600
11)	Caltanissetta	AR	68008		2.000
12)	Campobasso	T	91055		2.300
13)	Catanzaro	AS	73583		2.700
14)	Chieti	Q	05133		2.500
15)	Cosenza	L	26917		2.100
16)	Cremona	AT	80758		3.100
17)	Cuneo	AI	37003		3.200
18)	Enna	R	04787		2.000
19)	Fiume	AS	80846		2.400
20)	Foggia	AD	12516		2.300
21)	Frosinone	AZ	98316		2.000
22)	Gorizia	AB	08767		2.000
23)	Grosseto	M	33812		2.000
24)	Imperia	H	54294		4.500
25)	Livorno	AP	77967		4.400
26)	Lucca	I	53681		3.700
27)	Macerata	A	86183		2.000
28)	Mantova	H	58524		4.300
29)	Matera	A	87771		2.000
30)	Nuoro	AI	72308		2.000
31)	Perugia	AJ	82874		2.900
32)	Pesaro-Urb.	Z	24074		2.000
33)	Pescara	E	97486		2.000
34)	Pisa	P	53869		3.600
35)	Pistoia	X	16231		2.000
36)	Pola	O	58555		2.000
37)	Ragusa	F	95599		2.000
38)	Ravenna	H	88149		2.900
39)	Reggio-Cal.	AR	17407		3.100
40)	Reggio Emil.	AQ	14039		3.400
41)	Rieti	AL	95455		2.000
42)	Rovigo	AT	35674		2.000
43)	Sassari	AE	71113		2.000
44)	Siena	G	06228		2.700
45)	Siracusa	Z	42038		2.000
46)	Sondrio	AC	63281		2.000
47)	Terni	AD	69405		2.000
48)	Trapani	Q	73492		2.000
49)	Trento	AG	91105		2.500
50)	Udine	Q	76377		4.500
51)	Varese	AI	05967	1°	6.000
52)	»	AC	73767	2°	3.800
53)	Vicenza	L	02009		3.600
54)	Viterbo	AO	35730		2.000
55)	Zara	Q	83044		2.000
56)	Libia	AM	32202	1°	6.000
57)	»	S	78255	2°	6.000
58)	»	B	47257	3°	5.000
59)	Somalia	AA	73228		2.000
60)	Isole Egeo	AB	81779		2.000
61)	Amara	D	39644		2.000
62)	Albania	C	46066		2.000

I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire a rischio dei mittenti al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

I relativi premi saranno pagati, provio il necessario controllo, dal Ministero predetto, mediante vaglia cambiario della Banca di Italia, ai singoli esibitori o ai mittenti dei biglietti, secondo le generalità da essi fornite.

Decorso detto termine i biglietti vincenti non presentati, saranno prescritti e, pertanto, inesigibili.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII.

p. *Il Ministro per le finanze*
presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali
DE MARTINO

(2265)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Chiaravalle, Cupramarittima, Montegiorgio e Recanati, in provincia di Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 29 maggio 1940-XVIII fra la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Chiaravalle (Ancona), Cupramarittima e Montegiorgio (Ascoli Piceno), Recanati (Macerata);

Autorizza

la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, a sostituirsi, alle date a fianco indicate, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Chiaravalle - 22 giugno 1940-XVIII, Cupramarittima - 20 giugno 1940-XVIII, Montegiorgio - 20 giugno 1940-XVIII e Recanati - 21 giugno 1940-XVIII, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi con una propria dipendenza in Cupramarittima (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2208)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Jesi (Ancona) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Castelplanio, Filottrano, Montecarotto, Ripe e Moie di Maiolati, in provincia di Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 21 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle seguenti filiali, site in provincia di Ancona: Castelplanio, Filottrano, Montecarotto, Ripe e Moie di Maiolati;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), a sostituirsi alle date a fianco indicate, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Castelplanio - 20 giugno 1940-XVIII, Filottrano - 21 giugno 1940-XVIII, Montecarotto - 20 giugno 1940-XVIII, Ripe - 22 giugno 1940-XVIII e Moie di Maiolati - 20 giugno 1940-XVIII, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi con proprie dipendenze in Ripe (Ancona) e in Moie di Maiolati (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2209)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ferrari in Serino, Pietrastornina, Santa Paolina (in provincia di Avellino) e Montemaggiore Belsito (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

1) Il signor Gennaro Romei fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ferrari in Serino (Avellino);

2) Il signor Carmine Perrotta fu Alessandro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino);

3) Il signor Pasquale Aufiero fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Paolina (Avellino);

4) Il dott. Gerolamo Ditta fu Bernardo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2240)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali ed altri Convitti

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato con R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, in merito alla istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di Tolmino;

Veduta la convenzione stipulata il 22 dicembre 1939-XVIII, fra il Ministero dell'educazione nazionale e il comune di Fano per la istituzione di 70 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di detta città;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per la esecuzione della legge 3 aprile 1925, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente la estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani dei congiunti dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio indicati nel presente bando e di quelli che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1940-XVIII:

1. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali.*

A) Posti gratuiti a carico del Ministero educazione nazionale:

a) ordinari n. 67;

b) per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle provincie delle Tre Venezie n. 3.

B) Posti gratuiti a carico del bilancio dei seguenti Convitti: L'Aquila n. 2, Bari n. 2, Campobasso n. 1, Chieti n. 1, Lecce n. 3, Lucera n. 1, Milano n. 1, Napoli n. 3, Palermo n. 1, Parma n. 1, Salerno n. 1.

C) Posti gratuiti a carico di Fondazioni:

a) Fondazione 1901 « Umberto I », un posto semigratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Milano a figli di insegnanti di Istituti medi e di funzionari dei Convitti nazionali;

b) Fondazione « Filo Ferralis », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti del fondatore;

c) Fondazione « Canopolo », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ai giovani nati nella Diocesi di Oristano;

d) Fondazione « Zampero », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti del fondatore;

e) Fondazione « S. A. R. Principe Umberto » presso il Convitto nazionale di Cagliari, n. 1 posto intitolato a Don Francesco Malzeu, Don Giuseppe Antonio Gabriele e Don Giovanni Maria Amucano (1); n. 1 posto intitolato a Giuseppe Caddeo Fois (2).

2. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti di Ala Gorizia, Pisino e Tolmino*

A) Posti gratuiti presso il Convitto « S. Pellicc » di Ala, n. 10 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Regio ginnasio).

B) Posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, n. 5 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

C) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Pisino, n. 11 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative.

D) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Scodnik » di Tolmino, n. 17 (per alunni maschi che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

3. — *Concorso per il conferimento di n. 26 posti gratuiti presso il Convitto « Nolfi » di Fano*

A favore di alunni maschi residenti nella costa orientale adriatica che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle locali scuole governative e comunali.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di 6 anni e non più di anni 12 al 30 settembre 1940-XVIII salvo i requisiti speciali richiesti da ciascuno dei singoli concorsi sopraindicati.

Per l'ammissione al concorso presso il Convitto « Nolfi » di Fano è consentito il raggiungimento dei limiti di età, rispettivamente di 6 e 12 anni, al 31 dicembre 1940-XIX.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali o nei Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

L'iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera del corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare separate istanze per ciascuno dei concorsi indicati coi numeri 1, 2, e 3 dell'art. 1 del presente bando, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico, Div. V) non oltre il 31 luglio 1940-XVIII.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tasse di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1939-40 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione colla quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti da ciascuno dei concorsi sopra indicati;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3;

l) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso potranno unire i documenti prescritti ad una sola istanza, mentre nelle altre istanze basterà fare riferimento ad essi ed allegare l'elenco dei medesimi in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere a) b) f) dell'art 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti relativi ai singoli concorsi ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2287)

---

(1) E' riservato in prima linea ad alunni parenti in linea paterna o materna di Don Francesco Matzeu, ad alunni discendenti maschili della famiglia Gabriele purchè nati e domiciliati in Tempio, ad alunni discendenti in linea maschile dalla famiglia Amucano; in seconda linea, nati in Tempio discendenti dalle famiglie Azzara, Spano, Gigante e Dolinae e ad alunni discendenti da Donna Peppina Nieddu; in terza linea ad alunni nati in Tempio.

(2) E' riservato in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumento di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1940-XVIII:

R. Educandato « Agli Angeli » di Verona, n. 10 posti semigratuiti;

Reali Educandati femminili di Napoli, n. 4 posti gratuiti di cui uno per figlie d'insegnanti elementari e n. 3 per le figlie di benemeriti della Patria;

R. Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, n. 5 posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Garfagnana;

R. Conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

R. Conservatorio « S. Anna » di Pisa, n. 2 posti gratuiti di cui uno riservato ad alunne dalmate;

R. Conservatorio « S. Caterina » di Arezzo, n. 2 posti semigratuiti;

Istituto « Signore Montalve alla Quiete » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

R. Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia, n. 2 posti gratuiti;

Istituto « B.V.V. Dame Inglesi » di Vicenza, n. 1 posto gratuito;

R. Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 4 posti gratuiti, riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

R. Conservatorio « SS. Annunziata » di S. Giovanni Val d'Arno, n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato, n. 4 posti semigratuiti;

Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara, n. 13 posti gratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici anni al 31 dicembre 1940-XIX.

Per il concorso dell'Educandato « S. Demetrio » di Zara non è richiesto il limite massimo di età di 12 anni.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o, a causa della guerra o caduti per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù Italiana del Littorio.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno inviare non oltre il 31 luglio 1940-XVIII, al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico, Div. V) apposita istanza nella quale potranno indicare l'istituto eventualmente preferito. Istanza a parte dovrà essere presentata per il concorso presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1939-40 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà, se trattasi di aspiranti non regnicoli dal Console italiano (per le sole concorrenti ai posti per l'Educandato di « S. Demetrio » di Zara);

i) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

l) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*); *b*), *f*), *h*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La concessionaria di un posto gratuito, o semigratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti danno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2288)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio a favore di alunni maschi dei Regi istituti magistrali

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente i provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Veduto l'art. 23 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente la approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'O.N.B.;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente la estensione agli orfani ed agli altri congiunti caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067, concernente facilitazioni in materie di tasse scolastiche a favore di alunni di Istituti magistrali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 10 posti gratuiti d'assegnarsi ad alunni nei Convitti compresi nel seguente elenco:

Convitti nazionali di: Aosta, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Siena, Sondrio, Teramo, Tivoli, Torino, Vibo Valentia;

Altri Convitti di « Serristori » di Castiglion Fiorentino; « Civico » di Cremona; « Dante Alighieri » di Gorizia; « Real Collegio di Lucca »; « Benito Mussolini » di Mantova; « San Carlo » di Modena; « Civico » di Mondovì Piazza; Comunale di Parenzo; Fascista « Milite Ignoto » di Pavia; « De Amicis » di Pinerolo; Municipale di Pontremoli; Comunale « Umberto I » di Rieti; Comunale « Raffaello » di Urbino; Comunale « Umberto I » di Spoleto; Comunale Provinciale « Di Toppo Wassermann » di Udine; Civico di Vercelli; Comunale « Cordellina » di Vicenza; « N. Tommaseo » di Zara.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, che frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi istituti magistrali e non superino i 12 anni di età al 30 settembre 1940-XVIII.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali, o, nei Convitti tenuti da Provincie, Comuni ed altri Enti forniti di personalità giuridica.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o a causa della guerra e dei caduti per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciata dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare istanza di partecipazione al concorso al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico, Div. V) non oltre il 31 luglio 1940-XVIII.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti da tassa da bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o d'impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

c) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio, col risultato dello scrutinio finale o il certificato degli esami sostenuti nella sessione estiva del corrente anno. In entrambi i casi dovrà risultare la votazione ottenuta nelle singole discipline;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle Imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci dalla quale risulti che il candidato inizierà o proseguirà nell'anno scolastico 1940-41 gli studi magistrali;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

i) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

I concorrenti, che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 5 ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato un limite di età di 12 anni e siano alunni dei Convitti di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede assegnatagli o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta e per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al compimento degli studi magistrali salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di uno delle borse di studio previste dal R. decreto 18 luglio 1932, numero 1067.

Coloro che partecipano anche al concorso per le suddette borse di studio dovranno dirlo nella domanda per il presente concorso e dichiarare altresì per quale dei due benefici intendano optare qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2289)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.